

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA  
SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO ZEROSEI ANNI  
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE  
"M.C. CONOTTER" DI POVO**

TRA

La **Provincia autonoma di Trento**, rappresentata dal Dott. Livio Degasperi, che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia, d'ora in avanti denominata "Provincia"

E

Il **Comune di Trento**, rappresentato da....., che interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante d'ora in avanti denominato "Comune"

di seguito denominate le "Parti",

**PREMESSO CHE:**

- il servizio di scuola dell'infanzia nel territorio provinciale è disciplinato dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia*), nella quale, in particolare all'articolo 17, nell'ambito della ricerca, innovazione e sperimentazione, è prevista la promozione di "ricerca e innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole provinciali". A tale scopo, al comma 2, è prevista anche la possibilità di avvalersi di personale con particolari competenze e/o specializzazioni oltre che promuovere "l'istituzione di scuole pilota";
- i servizi socio educativi per la prima infanzia sono disciplinati dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*legge provinciale sugli asili nido*), nella quale, in particolare all'articolo 5, comma 5, si legge che "5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.";
- all'articolo 10, comma 1, lettera h), del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg avente ad oggetto "Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"" si legge che: "1. Fermi restando gli atti attribuiti alla competenza della Giunta provinciale dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, così come modificata dal provvedimento legislativo recante "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998", alla stessa sono riservati gli atti di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali, i provvedimenti e gli atti che riguardano problemi di carattere generale relativi a rapporti istituzionali tra i quali, in particolare: (omissis) h) convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;" e che pertanto si ritiene di competenza dirigenziale la stipula della presente convenzione in quanto attiene allo svolgimento di attività di gestione amministrativa di competenza dei dirigenti;
- con deliberazione n. 893, di data 17 giugno 2024, la Giunta ha adottato il "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024-2025", la quale, alla lettera r) dell'allegato, contempla la possibilità di attivare eventuali proposte di sperimentazioni di esperienze in campo educativo e organizzativo, in via transitoria per la durata solo dell'anno scolastico indicato in corso, ed ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate del Programma annuale, per le quali rinvia ad una valutazione e attivazione da parte del dirigente competente in materia di scuola infanzia, in relazione a specifiche progettazioni;
- il Comune di Trento, con nota di data 22/08/2024 (prot. n. 640760), ha pertanto formalmente comunicato e chiesto il parere favorevole alla Provincia autonoma di Trento in merito alla necessità di aprire un nido d'infanzia da collocare funzionalmente ed in via esperienziale all'interno della già esistente scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo al fine di condividere, nella quotidianità ed attraverso progetti pedagogici di continuità, non solo spazi comuni ma anche attività comuni, perseguendo l'obiettivo di addivenire sul medio-lungo periodo ad un accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni in un'ottica di servizio zerosei anni;
- la Provincia, alla luce dei documenti sopra menzionati, ha pertanto accolto positivamente (con nota prot. 732007 di data 27.09.2024) la proposta presentata dal Comune di Trento in data 22.08.2024 (prot. n.

- 640760), ritenendo meritevole e sfidante favorire un percorso esperienziale 0-3 all'interno della struttura della scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo, e promuovere la condivisione di esperienze, attività e spazi comuni fra i servizi di scuola dell'infanzia e servizio sperimentale 0-3 anni in un'ottica zeroisei, seppur da conseguire in un medio-lungo periodo;
- a partire dal 3 febbraio del corrente a.s. 2024/2025, presso la già esistente scuola dell'infanzia provinciale di Povo, sarà quindi attivato non solo un percorso esperienziale 0-3 ma sarà anche prevista la attivazione di una esperienza di condivisione di una progettualità socio-educativa-scolastica ex articolo 5, comma 5, della legge provinciale sugli asili nido ed in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, con l'intento di addivenire nel medio-lungo periodo ad un'esperienza di accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni in un'ottica di servizio zeroisei anni;
  - al fine di dare piena attuazione a quanto descritto in premessa, con la presente convenzione si disciplinano gli aspetti organizzativi, amministrativi, nonché pedagogici e di coordinamento dei due servizi coinvolti, tenuto conto che la condivisione fra i due servizi riguarderà, nello specifico:
    - la condivisione progressiva di un progetto educativo e didattico unitario;
    - la fruizione comune del servizio di ristorazione scolastica;
    - la fruizione comune della stanza individuata come condivisa fra Servizi 0-3 e 3-6;
    - la condivisione progressiva di esperienze ludico-educative svolte nel quotidiano sia all'interno che all'esterno dell'edificio ospitante il percorso esperienziale.

Ciò premesso,

valutato l'aspetto sociale, educativo, scolastico e didattico delle attività che verranno offerte ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo e il servizio sperimentale 0-3, di seguito si cerca di strutturare ed articolare le attività stesse al fine di favorirne la condivisione, unitamente alla condivisione degli spazi, dei processi di crescita e relazionali,

## **LE PARTI ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Le Parti promuovono un percorso esperienziale zeroisei anni all'interno della struttura della scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo cui si aggiunge la progressiva condivisione, nella quotidianità ed attraverso progetti pedagogici di continuità, non solo di spazi comuni ma anche di attività comuni, nell'intento di perseguire l'obiettivo di addivenire sul medio-lungo periodo ad un accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni in un'ottica di servizio zeroisei anni.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di realizzazione ed erogazione del servizio**

A partire dal 3 febbraio 2025 all'interno dell'edificio, già sede della scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo, identificata con p.ed. 1286 C.C. Povo di proprietà del Comune di Trento, sarà attivo, negli spazi momentaneamente non utilizzati dalla scuola dell'infanzia, anche il servizio di nido d'infanzia di 0-3 anni con propri spazi riservati, secondo le normative vigenti nonché la sperimentazione di un percorso esperienziale zeroisei anni, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. In particolare:

#### **Gestione organizzativa delle attività**

La ricettività massima (cioè il numero massimo di bambini che possono iscriversi) :

- della scuola dell'infanzia e di 73 bambini
- del nido d'infanzia e di 15 bambini: di cui almeno un gruppo di divezzi necessario per poter funzionalmente attivare la sperimentazione di attività condivise

All'interno della scuola dell'infanzia alcuni spazi manterranno la loro funzione specifica ed esclusiva legata ai bisogni dei bambini della scuola dell'infanzia, mentre altri saranno ad uso peculiare del nido.

Nella scuola dell'infanzia di Povo, principalmente nella stanza individuata come condivisa fra servizio 0-3 anni e 3-6 anni, collocata nella prima sezione a partire dall'ingresso principale dell'edificio, saranno progettate e gradualmente sviluppate esperienze ludico-educative condivise fra gruppi di bambini della scuola dell'infanzia e del nido. Tale spazio sarà progettato e predisposto in modo congiunto dal gruppo di

insegnanti ed educatrici e gradualmente sviluppato secondo accordi basati sulle osservazioni dei bisogni e delle competenze dei bambini effettivamente frequentanti.

Ugualmente, anche i giardini della struttura potranno progressivamente essere utilizzati dai bambini del nido e della scuola sia in momenti specifici sia in momenti condivisi.

Il **servizio di ristorazione** può essere offerto nelle sale di riferimento dei due servizi o nello spazio comune afferente la scuola dell'infanzia, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

Insegnanti ed educatrici, con il supporto delle rispettive coordinatrici pedagogiche, saranno co-costruttrici e corresponsabili dei percorsi zerosei e quindi della loro progettazione, realizzazione, documentazione e della loro valutazione *in itinere* e finale con specifici incontri progettuali.

Nell'ottica di promuovere una visione integrata zerosei, le esperienze d'incontro tra bambini del nido e della scuola d'infanzia, inizialmente limitate a momenti circoscritti, potranno estendersi progressivamente ad altri momenti quotidiani, come ad esempio il pranzo e le merende, secondo una progettazione pedagogico educativa congiunta.

Gli spazi per operatrici, cuoca, insegnanti ed educatrici saranno adeguati alla convivenza previo accordo definito fra collegio del personale della scuola dell'infanzia e gruppo di lavoro del nido d'infanzia, in relazione alle azioni funzionali alla realizzazione del progetto pedagogico-organizzativo.

### **Gestione del personale scolastico**

Competono alle Parti, per quanto di rispettiva competenza, i compiti connessi alla gestione funzionale del personale insegnante/educativo e personale non insegnante.

La dotazione organica di personale nelle scuole dell'infanzia è definita dal Programma annuale delle scuole dell'infanzia anno scolastico 2024/2025 approvato con deliberazione della Giunta provinciale 893 di data 17 giugno 2024 e ss.mm.; in particolare per la scuola dell'infanzia "M.C. Conotter" di Povo per l'a.s. 2024/2025 e così prevista:

- n. 4 insegnante a 25 ore settimanali
- n. 1 insegnante 12,5 ore settimanali
- n. 1 cuoco a 36 ore settimanali
- n. 1 ausiliaria a 36 ore settimanali
- n. 1 ausiliaria 14 ore settimanali

La dotazione organica individuata dal Comune per l'a.e. 2024/2025, anno di avvio del servizio di nido d'infanzia 0-3 è la seguente:

- n. 2 educatrici a tempo pieno per 36 ore settimanali;
- n. 2 educatrici a tempo parziale di cui 1 a 18 ore e 1 a 24 ore settimanali;
- n. 1 coordinatrice interna a tempo pieno per 36 ore settimanali;
- n. 1 inserviente a 36 ore settimanali formato/in formazione HACCP con funzione di supplenza in caso di assenza della figura di cuoco;
- n. 2 operatrici di appoggio a tempo parziale per 18 ore settimanali.

### **Forme di raccordo operativo necessarie per la resa del servizio scolastico**

Il personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale e nel servizio 0-3 (insegnante/educativo e ausiliario) opera nel contesto socio-educativo-scolastico di rispettiva appartenenza e si coordinerà con quello previsto dalla Provincia operando in modo sinergico nel rispetto degli ambiti di rispettiva appartenenza.

Dal punto di vista pedagogico, educativo e didattico i due servizi manterranno la loro specificità, avendo cura sia di garantire autonomia e differenziazione secondo le pratiche che ordinariamente li contraddistinguono, sia di individuare nelle attività comuni elementi significativi in termini di condivisione educativa.

E assicurata la massima collaborazione per la promozione dei rapporti sociali e un positivo esito delle esperienze congiunte.

Nei momenti di condivisione della giornata educativa (quali: l'erogazione del servizio di mensa, delle attività previste sia negli spazi interni che esterni), l'attività scolastica/educativa e resa congiuntamente dal personale dei due servizi, in accordo con il coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia provinciale e la pedagoga del nido ai quali spetta il compito di sostenere e coordinare, sotto il profilo educativo didattico e organizzativo il percorso zerosei anni, di concerto con il servizio Attività educative, cui compete la regia e il monitoraggio.

Con riferimento ai compiti e alle funzioni del personale scolastico/educativo si rinvia alle rispettive disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché alle specifiche responsabilità verso i minori durante l'attività scolastica/educativa.

In generale la responsabilità in capo a chi svolge funzioni educative/scolastiche deriva dal dovere di vigilanza sui minori affidati dalle famiglie e incomincia all'atto della consegna dei bambini per l'attività giornaliera e si esaurisce alla consegna degli stessi al termine della giornata alla famiglia o alle persone da essa espressamente delegate. Al fine di assicurare al minore una totale e certa tutela, ricade sugli adulti, in contatto con i minori, una responsabilità, anche di "fatto", indipendentemente dal servizio di appartenenza.

### **Organi**

Gli organismi interni previsti per il funzionamento dei due servizi conservano le loro funzioni e la relativa organizzazione.

### **Arredi e attrezzatura**

Il Comune di Trento fornisce gli arredi e i materiali idonei alle diverse fasce di età dei bambini, così come la manutenzione degli arredi e delle attrezzature presenti nell'edificio, secondo una progettualità condivisa tra le reciproche coordinatrici.

Sarà cura del Comune titolare del nido d'infanzia provvedere alla fornitura di idonea apparecchiatura informatica ad uso esclusivo del solo nido.

La linea telefonica e internet potrà essere condivisa con la scuola dell'infanzia.

E' in carico al Comune la verifica dell'idoneità, rispetto alla diversa fascia di età dei bambini, degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi e attività condivise tra i due servizi.

## **Articolo 3**

### **Organizzazione del servizio di ristorazione**

Responsabile del servizio di ristorazione è il Comune, cui compete l'organizzazione del servizio di mensa per entrambi i servizi di scuola dell'infanzia e di nido d'infanzia.

La stesura del menu unico e le modalità operative di svolgimento del servizio, anche con riferimento alla richiesta e all'erogazione di diete speciali, saranno definite d'intesa tra il Coordinatore pedagogico del Circolo di coordinamento n. 3, per la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo e il Comune titolare del servizio di nido d'infanzia nella persona della coordinatrice interna del nido e la dietista del Comune stesso.

Il servizio comunale prende a riferimento, per la definizione del menu, le indicazioni dietetiche vigenti fornite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, le linee guida per una sana alimentazione nazionali e, per i bambini sotto l'anno di età, le indicazioni del pediatra.

In un'ottica di razionalizzazione e organizzazione funzionale del servizio scolastico/educativo la preparazione dei pasti, in favore di entrambi i servizi, sarà curata dalla cuoca attualmente in servizio a tempo pieno indeterminato presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Alla cuoca verrà affiancata un'operatrice d'appoggio in capo al nido la quale seguirà la formazione HACCP e affiancherà la cuoca nel corso dell'orario di servizio coadiuvandosi al meglio per la preparazione dei pasti di entrambi i servizi.

A tutto il personale in servizio durante l'erogazione del servizio di mensa compete, al bisogno, supportare la scuola nella distribuzione dei pasti.

## **Articolo 4**

### **Organizzazione dell'attività condivisa**

Il momento delle attività svolte e condivise nello spazio condiviso sarà progettato in un'ottica di collaborazione e progressiva implementazione, potendosi estendere anche ad alcuni specifici momenti quotidiani quali ad esempio il pranzo e le merende.

## **Articolo 5**

### **Attività di programmazione, monitoraggio e supervisione**

Gli aspetti di gestione sono affidati al coordinatore pedagogico provinciale del Circolo di coordinamento n. 3, per la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter", e al pedagista del Comune di Trento per il servizio sperimentale 0-3, figure chiamate a garantire l'attivazione progressiva di specifiche condizioni di base attraverso cui realizzare la sperimentazione del servizio zero-sei quali:

- la definizione preventiva del monte ore necessario per la costituzione di gruppi di lavoro costanti e sistematici tra insegnanti ed educatori, indicativamente una volta al mese, all'interno dei quali il coordinatore pedagogico e il pedagista del nido operano in sinergia e nella parità di ruoli; particolare attenzione sarà data agli aspetti progettuali, organizzativi e pedagogici;

- la definizione preventiva del monte ore da destinare ad attività di formazione congiunta, di concerto con il Servizio attività educative cui compete la programmazione, che coinvolga la totalità del personale educativo e scolastico;

- la definizione preventiva del monte ore per le azioni di coinvolgimento delle famiglie;

Il coordinatore e il pedagogo sono tenuti a fornire alla Provincia puntuale e dettagliata informazione sull'andamento della sperimentazione, con produzione di documentazione e di riscontri periodici sull'andamento delle esperienze, nonché una verifica congiunta delle Parti: a fine marzo, a fine maggio e a fine luglio. A chiusura dell'anno scolastico/educativo 2024/2025 e richiesta anche una relazione comprensiva di una valutazione e programmazione in relazione all'eventuale rinnovo della Convenzione.

Il Servizio attività educative per l'infanzia, per il tramite di un referente dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia, effettua i compiti di supervisione, verifica, supporto, monitoraggio e valutazione in itinere e finale della sperimentazione del servizio zeroesi di cui alla presente convenzione nonché la regia e coordinamento complessivi anche pedagogici e garantisce eventuali raccordi necessari per tematiche segnalate dai referenti.

## **Articolo 6**

### **Piano per la gestione della sicurezza**

Le Parti definiscono il piano per la gestione della sicurezza in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene gli adempimenti relativi all'adozione delle misure preventive di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei presenti afferenti le due realtà coinvolte.

I rispettivi datori di lavoro (dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia per la scuole dell'infanzia e il legale rappresentante del Comune di Trento titolare del servizio 0-3) assumono l'impegno di definire le misure di tutela da adottare nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti e in subordine concordano e sottoscrivono o uno specifico verbale di coordinamento e cooperazione, o se necessario, valutano gli eventuali rischi interferenziali e predispongono la documentazione prevista dall'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/08 (DUVRI).

Al personale afferente i diversi datori di lavoro, in servizio presso la sede scolastica/educativa, è garantita la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall'articolo 37 del succitato decreto e la necessaria informazione di cui all'articolo 36 del medesimo decreto, anche relativamente alla nuova organizzazione e agli eventuali rischi individuati relativi alla condivisione degli spazi in cui viene erogato il servizio socio educativo-scolastico.

Il sistema di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/08 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia provinciale rimane in essere così come la definizione delle figure di sistema e i compiti ad esse collegati.

#### Valutazione dei rischi specifici per i lavoratori

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/08 relativo all'indelegabilità della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, che rimane in capo ai rispettivi datori di lavoro, la condivisione degli spazi dei due servizi anche se non comporta una variazione delle tipologie e dei livelli di rischio riferiti alla singole mansioni può dare origine a rischi interferenziali le cui misure di tutela, sia preventive che protettive, in uno specifico verbale di coordinamento e cooperazione redatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08.

La valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro per i lavoratori resta pertanto in capo al Comune di Trento per il servizio sperimentale 0-3 e al Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia per la scuola dell'infanzia. Quest'ultimo in particolare provvede alla valutazione dei rischi nei modi e per gli ambiti definiti in una convenzione eventualmente proposta e sottoscritta con il Comune.

In subordine dovranno essere, se necessario, congiuntamente individuate e definite eventuali misure di tutela per la salute e la sicurezza di tutti i presenti da riportate nella documentazione citata in premessa. In virtù della nuova organizzazione e condivisione di spazi dovranno obbligatoriamente essere definite e concordate le norme comportamentali da adottare in caso di pericolo grave e immediato che dovranno essere rese note al personale in servizio, anche tramite specifici incontri informativi curati dai rispettivi datori di lavoro.

Dovrà anche essere valutata la possibilità di elaborazione di un piano di emergenza condiviso fra i due datori di lavoro.

## **Articolo 7**

### **Servizio di pulizia e riordino dei locali dell'edificio**

Il personale operatore d'appoggio per la scuola dell'infanzia e per il nido d'infanzia è tutto dipendente del Comune di Trento ma la ripartizione dell'orario di lavoro dipenderà dall'organizzazione specifica del singolo

servizio e verranno mantenute le specificità legate alle diverse funzioni e compiti a ciascuno attribuite (es. alla scuola dell'infanzia l'addetta d'appoggio sorveglia il sonno e accompagna i bambini nel trasporto, al nido no).

In tal senso, il personale ausiliario della scuola dell'infanzia sarà assegnato secondo i criteri definiti in sede di Programma Annuale; il personale addetto d'appoggio per il nido sarà assegnato secondo i criteri di organizzazione dei Servizi educativi 0-3 del Comune di Trento.

La definizione e l'organizzazione dei mansionari di tutto il personale sarà in capo ai Coordinamenti pedagogici provinciale e comunale, di concerto, affinché il lavoro sia equamente distribuito e siano funzionalmente rispettati gli specifici compiti del personale pur prevedendo che non vi sia una netta ripartizione tra le operazioni di pulizia delle parti comuni.

Tali mansionari saranno redatti all'interno del gruppo congiunto di insegnanti, educatori, personale non insegnante e rispettivi coordinatori pedagogici di riferimento periodicamente verificati nella loro funzionalità.

## **Articolo 8**

### **Aspetti finanziari e riparto delle spese**

Il Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2025/2026 prenderà atto della sperimentazione dell'esperienza del servizio zerosei di cui alla presente convenzione.

Per quanto riguarda il riparto delle spese, a partire dall'attivazione del servizio di sperimentazione zerosei presso la scuola dell'infanzia e fermo restando il finanziamento assegnato alla scuola dell'infanzia in base ai criteri individuati dal Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2024/2025, di cui all'articolo 54 della Legge provinciale n. 13/1977, si dispone la ripartizione di seguito indicata:

- a) spese del personale, oneri diretti e accessori, saranno imputate separatamente a ciascun centro di costo (nido e scuola dell'infanzia) e alla Provincia verrà rendicontata la spesa effettivamente sostenuta per il servizio di scuola infanzia. Nel caso specifico si determina che le spese relative alla figura professionale di cuoco assegnato alla scuola dell'infanzia e adibito al confezionamento del pasto per entrambi i servizi sarà interamente a carico della Provincia Autonoma di Trento mentre l'addetta formata indicata al punto (gestione del personale) rimarrà interamente a carico del Comune di Trento, senza riparti per eventuali giornate di chiusura dell'uno o dell'altro servizio. La spesa del personale insegnante, educativo e addette riferite a ciascun servizio rimarranno a carico rispettivamente della provincia e del comune;
- b) spese per l'acquisto di generi alimentari, materiale di cancelleria e guardaroba, materiale farmaceutico, saranno imputate separatamente a ciascun centro di costo e verranno quindi rendicontate alla Provincia le spese effettive per il servizio scuola dell'infanzia;
- c) tutte le altre spese definite nella quota struttura, comprese utenze, manutenzioni della struttura e delle apparecchiature, acquisti materiale di pulizia (detersivi e carte igienica) suppellettili cucina, verranno suddivise e rendicontate a bilancio in proporzione alla percentuale media calcolata avendo riferimento due parametri ossia le superfici occupate rispettivamente dal servizio nido e scuola dell'infanzia e il numero degli iscritti potenziali ai due servizi. Tale percentuale è definita nel 70% della spesa totale con oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento (bilancio della scuola dell'infanzia) e nel 30% a carico del Comune di Trento per la quota imputabile al nido.

## **Articolo 9**

### **Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa per la scuola dell'infanzia è garantita dalle seguenti polizze assicurative stipulate dalla Provincia autonoma di Trento:

1. per i danni derivanti da infortunio subiti dagli utenti del sistema educativo provinciale, compresi i bambini delle scuole dell'infanzia, la copertura è garantita da AXA ASSICURAZIONE S.P.A.;
2. per responsabilità civile verso terzi la copertura è garantita da SIRCUS S.R.L. Detta assicurazione tutela la responsabilità del personale insegnante in obbligo di vigilanza e/o del personale incaricato della sorveglianza dei minori e copre i danni arrecati dai minori affidati.

Per eventuali infortuni del personale interviene la copertura garantita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

La copertura assicurativa per il servizio sperimentale 0-3 è garantita dalle polizze assicurative stipulate dal Comune di Trento. Per eventuali infortuni del personale interviene la copertura garantita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Dato il contesto di condivisione dell'attività scolastica/educativa, che si verifica in particolare in alcuni momenti della giornata, la compilazione e sottoscrizione dei modelli di denuncia e effettuata dal personale incaricato della vigilanza dei minori della struttura di appartenenza nel momento stesso dell'infortunio con la descrizione dei fatti e di eventuali interventi del personale presente, sia della scuola dell'infanzia che del nido.

L'iter della denuncia, anche per quanto attiene ai rapporti con la famiglia interessata, e in carico al medesimo personale incaricato della vigilanza dei minori.

### **Articolo 10 Trattamento dei dati personali**

Lo svolgimento del percorso esperienziale zerosei anni e la condivisione di alcune attività da parte dei due servizi di cui alla presente convenzione, in alcuni momenti della giornata scolastica/educativa comportano il trattamento, da parte del personale appartenente a ciascuno dei due servizi, dei dati personali afferenti alla gestione dell'altro servizio scolastico/educativo, dati comprendenti anche dati appartenenti a categorie particolari relativi ai bambini, ai soggetti esercenti sugli stessi la responsabilità genitoriale, alle eventuali persone da queste ultime delegate alla consegna e/o al ritiro dei bambini dalla scuola o nido, al personale scolastico/educativo facente parte dell'organico assegnato a ciascuno dei due servizi.

Anche il coordinatore pedagogico ed il personale afferente al Circolo di coordinamento provinciale n. 3, il competente personale del Comune di Trento nonché il competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia, accede ai dati e alle informazioni che risultano necessarie al fine di garantire il funzionamento dei servizi zerosei.

Al fine di consentire la gestione e l'organizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione si rende necessaria la stipulazione tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento di un "contratto di contitolarità", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla base dello schema di "contratto di contitolarità" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2220 di data 16.12.2021 (Deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019: sostituzione Allegato B (Privacy & Digitale policy della Provincia autonoma di Trento).

Il contratto di contitolarità, opportunamente personalizzato alla sperimentazione oggetto della presente Convenzione, viene sottoscritto dalle Parti unitamente alla sottoscrizione della presente Convenzione della quale costituisce parte integrante e sostanziale: vedi Allegato A).

### **Articolo 11 Durata**

La sperimentazione del servizio zerosei di cui alla presente convenzione decorre dal 3 febbraio 2025 e fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025. Per gli anni successivi la sperimentazione potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti mediante sottoscrizione di un nuovo atto previa verifica della sperimentazione attuata.

Trento, \_\_\_\_\_

Per la Provincia autonoma di Trento  
dott. Livio Degasperi

Per il Comune di Trento  
dott. \_\_\_\_\_

---

*Firmato digitalmente. Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

**CONTRATTO DI CONTITOLARITA'**  
**ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679**

Tra

- La Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Dott. Livio Degasperi, che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia, d'ora in avanti denominata "Provincia"
- e
- Il Comune di Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Marcella Seppi, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che interviene ed agisce in qualità di Sindaco/legale rappresentante d'ora in avanti denominato "Comune"

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che:

- in data odierna le Parti hanno stipulato la convenzione avente ad oggetto "SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO 0-6 ANNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE "M.C. CONOTTER" DI POVO" nella quale sono contenute le prestazioni contrattuali poste a carico delle Parti e al cui contenuto qui si rinvia;

- per l'esecuzione della convenzione, le Parti provvedono, in qualità di "Co-Titolari del trattamento" ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, al connesso trattamento dei dati personali.

Lo svolgimento della sperimentazione 0-6 e la progressiva condivisione di alcune attività da parte dei due servizi di scuola dell'infanzia e di nido d'infanzia, in alcuni momenti della giornata scolastica/educativa, comportano il trattamento dei dati sotto precisati da parte di personale sia provinciale che comunale.

In particolare con riferimento alla categoria degli interessati:

- per il servizio di scuola dell'infanzia: utenti del servizio (bambini e genitori o esercenti la potestà genitoriale), personale insegnante, personale cuoco, operatore d'appoggio/ausiliario nonché il coordinatore pedagogico e il personale afferente al Circolo di coordinamento provinciale n. 3 e il competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia;

- per il servizio di nido d'infanzia: utenti del servizio (bambini e genitori o esercenti la potestà genitoriale), personale educatore, personale inserviente/operatore d'appoggio, il coordinatore interno al nido, il pedagista, nonché il competente personale del Comune di Trento.

Con riferimento alla tipologia di dati personali trattati, lo svolgimento della sperimentazione 0-6 e la condivisione di alcune attività da parte dei due servizi comporta il trattamento, da parte del personale appartenente a ciascuno dei due servizi e potenzialmente anche da parte del competente personale del Servizio attività educative per l'infanzia e del Comune di Trento, di:

- dati personali c.d. "comuni" (quali ad esempio: dati comuni dei bambini e del personale insegnante/educatore e ausiliario dei servizi socio educativi quali: nome, cognome, scuola di appartenenza, indirizzo, ecc.) connessi alla gestione rispettivamente dell'altro servizio scolastico/educativo;

- di eventuali dati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili") relativi ai bambini, ai soggetti esercenti sugli stessi la responsabilità genitoriale, alle eventuali persone da questi ultimi delegate alla consegna e/o al ritiro dei bambini dalla scuola o dal nido, al personale scolastico/educatore e ausiliario facente parte dell'organico assegnato a ciascuno dei due servizi (quali ad esempio: dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose, alla etnia e razza di appartenenza, a diete alimentari ecc.);

- di eventuali dati relativi a "condanne penali e reati" (es. "dati giudiziari").

Con riferimento alla comunicazione dei dati:

di norma la comunicazione di dati non dovrebbe essere necessaria per l'espletamento dell'attività. Qualora necessario i casi ravvisabili di comunicazione potrebbero essere i seguenti:

- alle compagnie di assicurazione per i dati sullo stato di salute, in merito agli infortuni occorsi ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia per la denuncia degli infortuni stessi e per la connessa responsabilità civile;

- a soggetti pubblici e privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola- lavoro, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

- in caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi, i dati potrebbero essere comunicati al richiedente.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

In particolare, le Parti hanno congiuntamente determinato:

- la seguente finalità del trattamento:

posto il rispetto del principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione, la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento concerne l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri, in particolare, per consentire la realizzazione di una sperimentazione di un servizio zeroisei per una progressiva condivisione, nella quotidianità ed attraverso progetti pedagogici di continuità, non solo di spazi comuni ma anche di attività comuni, nell'intento di perseguire l'obiettivo di un accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) e dall'articolo 5, comma 5, della l.p. 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido).

- il/i seguente/i mezzo/i del trattamento:

il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

**Tutto ciò premesso e considerato,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto  
(di seguito, il "Contratto"),  
si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DEI COMPITI**

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dalla convenzione, alle rispettive prestazioni, e fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia, per quanto riguarda la ripartizione di ruoli, compiti e connesse responsabilità alla convenzione stipulata in data odierna.

#### **A. Consegna dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (nei termini di legge) e del contenuto essenziale del presente Contratto all'interessato:**

ciascuna delle Parti si impegna a consegnare agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori appartenenti ai rispettivi servizi l'informativa circa il trattamento dei dati connesso alla sperimentazione di un servizio zeroisei presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo.

#### **B. Riscontro ai diritti dell'interessato (punto di contatto) nei termini di legge:**

l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare di ciascun servizio di riferimento, ossia scuola dell'infanzia ed il nido d'infanzia, ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento quali: accesso, rettifica e integrazione, cancellazione, opposizione e limitazione.

#### **C. Ripartizione delle specifiche operazioni del trattamento:**

il trattamento dei dati (in via generale: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione) per lo svolgimento della sperimentazione di un servizio zeroisei e connesso:

- ai momenti di condivisione della giornata scolastico/educativa e in specifico al trattamento operato nella quotidianità dal personale del servizio di scuola dell'infanzia e dal personale del servizio di nido d'infanzia, nonché dal trattamento operato dal coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia provinciale e dalla pedagoga del servizio di nido d'infanzia nella loro attività di sostegno e coordinamento sotto il profilo educativo-didattico e organizzativo;

- agli aspetti di gestione della sperimentazione zeroisei e in specifico al trattamento effettuato dal personale competente del Comune di Trento e dal personale afferente al circolo di coordinamento n. 3;

- ai compiti di verifica, supporto, monitoraggio e valutazione in itinere e finale della sperimentazione zeroisei, nonché alla regia e coordinamento/raccordi complessivi, effettuati da parte del competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia.

#### **D. Trasferimento dei dati extra UE:**

i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### **E. Nominativi dei DPO, "referenti" del presente Contratto e obblighi di collaborazione reciproca:**

i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia autonoma di Trento sono: via Mantova n. 67 - 38122 Trento - tel. 0461.496269

e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Trento sono:  
via Torre Verde n. 23, 38122 – Trento, tel. 0461.987139, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it.

**F. Registro dei trattamenti:**

i Co-Titolari sono dotati del Registro dei trattamenti di cui all'articolo 30 del Regolamento.

**G. Adozione di misure di sicurezza idonee:**

i Co-Titolari garantiscono reciprocamente che:

- le persone che trattano i dati personali (c.d. addetti al trattamento) siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria;
- sono state adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali di cui all'articolo 32 del Regolamento;
- sarà dato seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché sarà informato tempestivamente il Co-Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi pervenuta;
- risponderanno prontamente ed adeguatamente ad eventuali richieste di informazioni del Co-Titolare relative al trattamento dei dati e metteranno a sua disposizione tutte le informazioni necessarie, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, mettendo a disposizione dell'Autorità di controllo competente le informazioni richieste, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

**H. Valutazione dei rischi, valutazione di impatto e consultazione preventiva dell'Autorità di controllo:**

in ogni fase e per ogni trattamento, dovrà essere garantito dai Co-Titolari il rispetto dei principi nazionali ed europei di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE n. 679/2016 (quali ad esempio: principio di privacy by design e by default, di accountability, ecc...) nonché un'adeguata valutazione di impatto.

**I. Gestione degli strumenti informatici e adempimenti relativi agli Amministratori di Sistema:**

i Co-Titolari si avvalgono del/degli eventuali Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i..

**J. Gestione del sito web condiviso / della app condivisa, relativa privacy policy e gestione degli adempimenti in materia di cookies:**

in relazione alla sperimentazione zeroesi anni oggetto del presente contratto non ne è prevista l'attivazione.

**K. Segnalazione dei data breach all'Autorità di controllo e agli interessati nei termini di legge:**

in caso di violazione dei dati personali (c.d. data breach), ciascun Co-Titolare è tenuto a darne comunicazione all'altro Co-Titolare ed a cooperare reciprocamente nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

**ART. 2 – RESPONSABILITA'**

Alla ripartizione dei compiti e ruoli di cui al presente Contratto, consegue ogni relativa assunzione di responsabilità in via esclusiva per violazioni o inadempimenti contrattuali e/o normativi, purché il danno provocato, o la violazione commessa, sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, della Parte stessa. Pertanto, fermo il disposto di cui all'art. 82 del Regolamento UE 2016/679, ciascuna della Parti manleva integralmente l'altra, per ogni risarcimento del danno dalla stessa provocato, ovvero per ogni applicazione di sanzioni amministrative derivante da una sua violazione normativa.

In forza di quanto previsto al paragrafo 3, dell'art. 26, del Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano a tenersi costantemente informate e a collaborare tra loro, corrispondendo tempestivamente alle richieste dell'interessato anche in deroga a quanto previsto dal presente Contratto.

**ART. 3 . DURATA**

Il presente Contratto ha durata a partire dal 3 febbraio 2025 e fino al 31 agosto 2025 in forza del collegamento con la convenzione citata in premessa.

Le Parti si impegnano a pubblicare il contenuto del Contratto stesso sui propri siti istituzionali.

Per la Provincia autonoma di Trento  
dott. Livio Degasperi

Per il Comune di Trento  
dott.ssa Marcella Seppi